

**ORDINANZA N. 297 del 06/12/2016**  
**ORIGINALE**

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE DAL 15 OTTOBRE 2016 AL 15 APRILE 2017 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA E GLI ENTI LOCALI.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia ed i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

**Considerato** che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi.

**Rilevato** che il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee".

**Premesso** che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle Autonomie Locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante un Protocollo di Collaborazione tra le diverse Istituzioni Territoriali.

**Premesso** che tale attività di concertazione e condivisione è avvenuta, in via prioritaria, tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia, Associazione che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed Enti di derivazione comunale.

**Premesso** che il "Protocollo di Collaborazione" è poi esteso a Città Metropolitana di Milano, che può svolgere un ruolo di coordinamento territoriale in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria, in armonia con quanto previsto dalla L. R. n. 24/2006, nonché ai Comuni Capoluogo di Provincia che possono, allo stesso modo, svolgere il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni, al fine di una loro adesione e conseguente attivazione delle misure definite.

**Considerato** che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle Norme.

**Considerato** che il "Protocollo di Collaborazione" prevede che le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione delle Ordinanze Sindacali da parte dei competenti Comuni aderenti.

**Rilevato** che le misure previste dal "Protocollo di Collaborazione" si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni aderenti appartenenti agli Agglomerati ed alle Zone A e B, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 µg/m<sup>3</sup>), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole Province, con esclusione delle stazioni poste in Zona C – Montagna ed in Zona D - Fondovalle.

**Rilevato** che il "Protocollo di Collaborazione" prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per Provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle Zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee ed il rientro nei limiti.

**Rilevato** che Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5656 del 03 ottobre 2016 ha approvato lo schema del suddetto "Protocollo di collaborazione" con ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli Enti Locali" riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale nonché lo "Schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa".

**Dato atto** che ANCI Lombardia ha a sua volta approvato le linee di indirizzo del "Protocollo di Collaborazione" nella seduta del Consiglio Direttivo del 05 settembre 2016 e lo schema di "Protocollo di Collaborazione" nell'Ufficio di Presidenza del 03 ottobre 2016.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 09/11/2016 di adesione al suddetto "Protocollo di Collaborazione".

**Visti** gli artt. 6 - 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., recante "Nuovo Codice della Strada".

**Vista** la L.R. n. 24/2006, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

**Viste** le D.G.R. n. 7635/2008 e D.G.R. n. 2578/2014.

**Vista** la D.G.R. n. X/5656 del 03 ottobre 2016.

**Visto** il D.Lgs. n. 155/2010, recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

**Visto** l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267/2000.

**Visto** lo Statuto del Comune di Treviglio adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012

## ORDINA

**Dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017:**

- 1. che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale come meglio specificato in premessa (8° giorno) entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° livello:**



a) In aggiunta al divieto delle azioni previste dalla D.G.R. n. 7635/2008 e dalla D.G.R. n. 2578/2014<sup>1</sup>, verranno applicate le seguenti misure:

a.1) per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle D.G.R. n. 7635/2008 e D.G.R. n. 2578/2014 dalle 07.30 alle 19.30 nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, il divieto di circolazione è esteso alle giornate di sabato, domenica e festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2578/2014;

a.2) divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 09.00 alle ore 17.00,

autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 07.30 alle 09.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2578/2014 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., recante "Nuovo Codice della Strada".

b) Riduzione di 1°C del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto b) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori od anziani o disabili, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali ed a centri per anziani;

E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune ed assimilabili; E.6(2) palestre ed assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili, ivi compresi gli asili nido.

c) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione

<sup>1</sup> Le D.G.R. n. 7635/2008 e D.G.R. n. 2578/2014 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

● **AUTOVEICOLI:** nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07.30 alle 19.30, non possono circolare:

- gli autoveicoli a Benzina Euro 0 (anche detti Pre-Euro 1);

- gli autoveicoli Diesel (cioè alimentati a Gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, Riga B, oppure homologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

● **MOTOVEICOLI:**

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07.30 alle 19.30;

● **AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL):** è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 Diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.



ambientale riportata in Allegato 2 alla D.G.R. n. X/5656 del 03 ottobre 2016 ed allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale, quali rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

- d) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto. Non è consentita alcuna deroga.
- e) Divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non è consentita alcuna deroga.
- g) Di adottare tutti gli accorgimenti necessari mirati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, tra cui la limitazione all'uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte.

**2. Che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 70 µg/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale come meglio specificato in premessa (8° giorno) entrano in vigore le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello.**

**2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a g) con le seguenti estensioni:**

- h) Divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:
  - autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 07.30 alle ore 09.00 e dalle ore 17:00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 19.30;
  - autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 18.00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30.
 Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni di cui alla precedente lettera a.2).
- i) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 D.G.R. n. X/5656 del 03 ottobre 2016 ed allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale quali rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.



**3. Che, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:**

- In caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno cinque giorni consecutivi ed a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell'instaurarsi a scala regionale di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti per il giorno stesso (6° giorno) e per i successivi tre giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo Inquinanti", si anticipa l'attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo (7° giorno dal primo superamento), con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.
- Viceversa, all'ottavo giorno, dopo sette giorni consecutivi di superamento, ed a seguito della previsione emessa da ARPA Lombardia dell'instaurarsi di condizioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8° giorno) e per il giorno successivo (9° giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo Inquinanti", si determina la non attivazione delle misure, con adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

**AVVERTE CHE**

- L'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e h) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, c. 13-bis del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., recante "Nuovo Codice della Strada", con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 164,00 ad € 663,00, fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, c. 3 del medesimo Decreto.
- L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) ed i) sarà punita, salvo diversa disposizione di Legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981.
- I veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente Ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Treviglio, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., recante "Nuovo Codice della Strada".

**AVVISA CHE**

**Le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese al verificarsi della condizione di due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 µg/m<sup>3</sup> e/o di 70 µg/m<sup>3</sup> con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento di ARPA Lombardia e conseguente sospensione delle misure adottate dal 4° giorno.**

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

## **IL SINDACO**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Juri Fabio IMERI